

N° 1267/13 Dib.

N° 1882/15 Reg. Sent.

N° 5596/10 R.n.r.

emessa in data 13/11/2015

Depositata in Cancelleria il

05/01/2016

N° _____ R.Es.

Data di irrevocabilità

N° _____ Campione

Redatta scheda il

Inviato estratto al P.M. il

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale penale di Pistoia

in composizione monocratica, nella persona del Giudice: Dr.ssa **Emanuela Maria Francini** il giorno **13/11/2015**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

ANGIOLI Matteo, nato il 18/10/1979 a Pescia e residente in Serravalle Pistoiese via Vinacciano Collina n. 35 ed elettivamente domiciliato in Roma via Riccardo Grazioli Lante n. 5, presso lo studio del difensore di fiducia

libero – presente

Difeso di fiducia dall' Avv. **Giuseppe Rossodivita** di Roma

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 614 c.p. perché, si introduceva nei locali della Piscina Silvano Fedi contro la volontà del legale rappresentante Degl'Innocenti Doriana

In Pistoia, l' 11/09/2010

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche

Il difensore parte civile, chiede risarcimento danni, condanna alla pena di giustizia e conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese

Il difensore chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato Matteo Angioli veniva citato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Rinviata l'udienza del 10.7.2013 per legittimo impedimento del difensore e con Lorian Degl'Innocenti costituitasi parte civile fuori udienza, alla successiva si procedeva alla apertura del dibattimento, che veniva rinnovata all'udienza del 15.10.2014 a seguito del mutamento dell'organo giudicante.

Si esaminava, a quella udienza, il teste Barbieri, citato dal Pubblico ministero.

Nel corso delle successive udienze venivano esaminati i testi Degli Innocenti (del Pubblico ministero), Attucci (citato dalla parte civile), Michelotti, Hart e Baldi (citati dalla difesa).

All'udienza del 6.5.2015 l'imputato, presente, acconsentiva a sottoporsi ad esame e la difesa chiedeva disporsi rinvio al fine di consentire la citazione dell'ultimo teste di lista, Marco Pannella, il quale veniva esaminato alla udienza odierna.

Così esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni: il Pubblico ministero chiedeva pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Parte civile chiedeva pronunciarsi sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, come da nota scritta che depositava; la Difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Si dava lettura del dispositivo, riservando la motivazione nel termine di sessanta giorni.

L'imputato è chiamato a rispondere del delitto di violazione di domicilio per essersi introdotto nei locali della piscina *Silvano Fedi* contro la volontà di Lorian Degl'Innocenti, rappresentante legale della società *Cogis*, che ne aveva la gestione in virtù di un contratto di affidamento stipulato con la Provincia di Pistoia, proprietaria della stessa.

L'ipotesi accusatoria muove dalla querela sporta dalla Degl'Innocenti.

La stessa, sentita in dibattimento, riferiva che all'epoca dei fatti la COGIS aveva in gestione alcuni impianti sportivi, fra cui la piscina *Silvano Fedi*. Riferiva che in data 11.9.2010 era stata contattata da Mario Barbieri, guardia giurata, che l'aveva avvisata del fatto che alcune persone erano entrate presso i locali della piscina ed avevano attivato l'allarme. La teste dichiarava che, a quella data, l'impianto era chiuso per il periodo estivo e che lo stesso giorno aveva avuto modo di vedere su internet che erano state pubblicate alcune foto dei locali, evidentemente scattate in occasione dell'accesso.

La teste dichiarava che l'accesso sembrava essere stato effettuato per denunciare le condizioni di degrado della struttura ma riferiva che, per quanto di loro competenza, la manutenzione ordinaria era stata effettuata, precisando che quella straordinaria era rimasta di competenza della Provincia.

Aggiungeva che la notizia era stata pubblicata anche sulla stampa locale.

Su specifica domanda, riferiva che Luca Attucci all'epoca dei fatti era dipendente della COGIS e lavorava come assistente bagnanti presso la piscina.

Attucci, sentito in dibattimento, riferiva che il 13 settembre del 2010 un uomo, che riconosceva nell'imputato, si era presentato in piscina ed aveva restituito alcuni documenti, fra i quali il regolamento della piscina stessa. Aggiungeva che quello era stato il giorno di riapertura dell'impianto, a seguito di un periodo di regolare chiusura.

Mario Barbieri, guardia giurata, riferiva che il giorno dei fatti si era recato presso la piscina a seguito della segnalazione della attivazione dell'allarme. Arrivato sul posto, aveva trovato una porta aperta ed all'esterno aveva rinvenuto due persone, che poi erano entrate con lui e con le quali aveva effettuato il controllo, ritenendo che si trattasse dei responsabili della struttura (su questo il teste ha precisato che le due persone non si erano presentate a lui quali responsabili della struttura ma che era stato lui a ritenerlo, erroneamente, visto che li aveva trovati lì davanti): durante la perlustrazione le due persone gli avevano *"fatto notare i problemi della struttura"* e, una volta usciti, avevano trovato anche una terza persona, che poi è risultata essere la madre dell'Angioli.

Venivano esibite al teste fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi: il teste le riconosceva e spiegava che al momento del sopralluogo aveva trovato una delle porte dell'impianto aperta ma priva di segni di effrazione.

Su specifica domanda il teste dichiarava che l'uomo, poi presentatosi a lui come Matteo Angioli, aveva scattato alcune foto all'interno della piscina in sua presenza e che, in un secondo momento, ne aveva scattate altre anche all'esterno (*"dietro c'è una cancellata dove c'era tutto un degrado, roba, calcinacci buttati anche per terra, siringhe, bottiglie, fotografò anche quella roba lì"*): alcune di queste foto poi le aveva viste su internet e riconosciute. Aggiungeva che da subito l'Angioli gli aveva detto *"che scriveva per un giornale e che era lì apposta per fare delle foto anche esterne di degrado dell'ambiente"*.

Manila Michelotti, madre dell'imputato, dichiarava che il giorno dei fatti si era recata insieme al figlio e alla Hart per visionare le condizioni esterne dell'impianto. Arrivati sul posto avevano trovato una situazione di forte degrado (la teste si riferiva, in particolare, alla presenza di siringhe usate per terra) ed il figlio aveva deciso di chiedere l'intervento della vigilanza, contattando il numero verde che aveva rinvenuto sulla porta di ingresso della piscina: aveva effettuato diverse telefonate e, dopo poco, si era accorto che una delle porte della piscina era aperta ed era entrato. Lei e la Hart erano dapprima rimaste all'esterno e poi lo avevano raggiunto, uscendo dai locali per aspettare l'arrivo della vigilanza: dopo trenta o quaranta minuti circa era arrivato il Barbieri, al quale avevano raccontato quanto accaduto e con il quale erano entrati nella piscina.

Su specifica domanda la teste dichiarava che il figlio già da tempo si stava occupando delle condizioni di manutenzione della piscina e che, vedendo la porta aperta, si era sentito *"in dovere di entrare dentro per capire se ci fosse qualcuno"*, anche perché dall'esterno si potevano vedere alcune luci interne accese.

Riferiva che l'Angioli aveva scattato alcune fotografie in occasione dell'accesso con il Barbieri ma aggiungeva di non essere in grado di precisare se lo avesse fatto anche prima.

Dichiarava che in occasione del primo accesso l'Angioli aveva attivato l'allarme.

Laura Hart riferiva analoghe circostanze. Dichiarava che al momento dell'arrivo presso la piscina avevano trovato per terra alcune siringhe, *"anche con sangue"*, e che l'Angioli subito aveva chiamato il numero segnalato all'ingresso della piscina per chiedere l'intervento di qualcuno. Nell'attesa, aveva visto che una porta laterale era socchiusa ed era entrato per verificare se ci fosse qualcuno: per rendere più sollecito l'arrivo delle forze dell'ordine, era passato due volte davanti all'allarme e lo aveva fatto attivare. In uno degli ingressi nella struttura l'Angioli aveva scattato alcune foto, che poi aveva pubblicato su internet per rendere note le condizioni di degrado. Era poi arrivata una guardia giurata, che avevano accompagnato in un ulteriore giro di perlustrazione nella piscina, per poi andare via.

Su specifica domanda, la teste riferiva che era stata lei ad accorgersi del fatto che una delle porte era aperta nel frangente in cui l'Angioli chiamava ripetutamente il numero verde per chiedere

l'intervento della vigilanza.

Aggiungeva, inoltre, che con la guardia giurata lei e l'Angioli avevano effettuato un giro più ampio della struttura, rispetto a quello che l'Angioli aveva svolto in precedenza da solo.

Gianluca Baldi, Consigliere Provinciale della Provincia di Pistoia, riferiva di aver ricevuto la segnalazione di Matteo Angioli, circa le condizioni di degrado della struttura, di averlo incontrato nei pressi della piscina e di averne parlato con lui. A seguire, aveva promosso una interrogazione in sede consiliare circa l'adeguatezza dell'operato della COGIS, che ne aveva la gestione.

Spiegava che la piscina era di proprietà della Provincia, che all'epoca dei fatti l'aveva concessa in gestione alla società.

L'imputato acconsentiva a sottoporsi ad esame in dibattimento. Riferiva di avere iniziato ad occuparsi della piscina Fedi a partire dal 2009, pubblicando articoli sui quotidiani locali per far emergere le condizioni di degrado della stessa. Con specifico riferimento ai fatti per cui è causa, dichiarava che il 11.9.2010 si era recato nei pressi della piscina ed aveva nuovamente riscontrato quello stato di degrado che già aveva constatato in altre occasioni: *"trovammo sporcizia varia intorno alla piscina, soprattutto nella parte laterale sinistra: oltre ai rifiuti generici c'erano in particolare siringhe vuote utilizzate e siringhe piene di sangue, parti di intonaco, infiltrazioni di umidità, ruggine, eccetera"*. Aveva deciso, per questo, di contattare il numero indicato sulla porta di ingresso e chiedere l'intervento delle guardie giurate: ad un primo contatto non era seguita nessuna risposta ed aveva quindi contattato la Polizia Municipale. Gli risposero di contattare la ASL e così aveva fatto ma i dipendenti della ASL gli avevano detto, a loro volta, di chiamare Publiambiente.

In mancanza di risposta da parte dell'ente, era entrato all'interno della struttura per verificare se ci fosse qualcuno, passando per una porta che era aperta. Era avanzato fra i locali ed aveva fatto attivare l'allarme: a quel punto era tornato indietro, aspettando che arrivasse la vigilanza.

Dopo qualche minuto, non vedendo nessuno arrivare, era nuovamente tornato all'interno ed aveva fatto scattare di nuovo l'allarme: era uscito fuori e dopo breve era sopraggiunta una guardia giurata. Gli aveva spiegato la situazione e con lui aveva nuovamente effettuato una perlustrazione all'interno della piscina.

Su specifica domanda, l'imputato affermava di avere scattato fotografie all'interno della piscina in occasione del secondo e del terzo accesso e di averle poi pubblicate su internet per *"testimoniare come i clienti fossero trattati da questa struttura pubblica..per provare che il degrado non era una mia invenzione"*.

Aggiungeva di collaborare con Marco Pannella, quale suo assistente, a partire dal 2002: in questa sua veste lo aveva interessato della questione. Aveva scritto anche a tutti i consiglieri comunali e provinciali ed era stato poi contattato dal Baldi, al quale aveva fornito altre informazioni.

Marco Pannella, esaminato quale testimone, riferiva di conoscere Matteo Angioli da lungo tempo. Dichiarava che in molte occasioni l'Angioli, che era stato anche suo assistente personale, lo aveva informato di vicende che aveva ritenuto rilevanti a livello locale e che così era successo anche con riferimento alla piscina Fedi, sulle cui condizioni di degrado lo aveva spesso aggiornato. Aggiungeva che l'accesso effettuato dall'imputato in data 11.9.2010 (del quale lui era stato informato telefonicamente, quasi in contemporanea) era finalizzato ad *"impedire il formarsi di situazioni incontrollabili collegate all'accesso di persone sconosciute, eventualmente passanti"*.

Nel corso dell'istruttoria il Pubblico ministero produceva copia della visura camerale della COGIS; copia della email inviata dall'Angioli ai consiglieri comunali e provinciali dopo l'accesso; copia degli articoli di stampa locale pubblicati sul tema a seguito delle sue segnalazioni; copia delle dichiarazioni

riportate dall'Angioli sul suo blog. La Parte civile produceva copia del contratto di affidamento della gestione dell'impianto alla COGIS e la Difesa produceva copia di articoli di stampa locale dell'anno precedente, che già trattavano delle condizioni di degrado della piscina Fedi.

Orbene, tanto premesso in fatto, è opinione di questo Giudice che non può ritenersi raggiunta la prova del reato oggetto di imputazione sotto lo specifico profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di imputazione.

Giova premettere che gli accadimenti del 11.9.2010 sono pacificamente emersi dall'istruttoria e, peraltro, non sono stati negati neanche dall'imputato: l'Angioli, che già all'epoca militava nel partito radicale ed in questa veste seguiva e denunciava alcune situazioni locali che riteneva meritevoli di interesse, si è introdotto all'interno dei locali della piscina *Fedi*, di proprietà della Provincia di Pistoia ed all'epoca dei fatti gestita dalla società COGIS, durante un periodo di chiusura della stessa.

Si è trattato, in particolare, di una introduzione effettuata a seguito della constatazione, da parte sua, del degrado esterno della struttura (su cui hanno pacificamente riferito tutti i testimoni escussi, parlando di ruggine, di pezzi di intonaco e soprattutto di siringhe sporche di sangue) e perpetrata in tre diversi momenti tramite il passaggio per una porta rimasta semi aperta: il primo accesso è emerso essere stato effettuato per verificare che all'interno non si fosse introdotto nessuno, proprio dopo aver constatato che una delle porte di accesso era aperta; il secondo è stato effettuato per attivare nuovamente l'allarme, visto il mancato intervento della vigilanza dopo la prima attivazione; il terzo è stato effettuato insieme alla guardia giurata nel frattempo giunta sul posto.

Risulta, inoltre, pacificamente che al momento dell'accesso la gestione della piscina era affidata alla COGIS, che si trattava del periodo di chiusura estiva e che l'Angioli non aveva alcuna autorizzazione ad accedere ai locali.

È emerso dalle testimonianze assunte e dalla documentazione versata in atti che l'Angioli già da tempo prestava attenzione alle condizioni di manutenzione della struttura, denunciandone agli organi competenti il cattivo stato, è emerso dalle testimonianze assunte che prima di entrare l'Angioli aveva effettuato diverse telefonate (all'organo di vigilanza, alla Polizia municipale, alla ASL e poi a Publiambiente) e che nessuno degli enti da lui contattati erano intervenuti sul posto. La guardia giurata Barbieri, poi, ha chiarito che l'Angioli non gli si era presentato quale responsabile della piscina e che era stato lui a ritenerlo tale, erroneamente, facendosi seguire dall'Angioli durante il giro di perlustrazione. Il teste ha aggiunto anche che una delle porte laterali di accesso alla struttura era effettivamente socchiusa, così come riferito dall'Angioli e dagli altri testimoni esaminati, e che la stessa non presentava segni di effrazione.

Orbene, pur potendosi ritenere provato, alla luce di tali risultanze, l'elemento oggettivo del reato (anche richiamando l'elaborazione giurisprudenziale nazionale ed europea in ordine al concetto di *domicilio*, su cui cfr. Cass. pen., sez. V, n. 17408 del 29.4.2008 e, con riferimento all'art. 8 CEDU, dec. 24.6.2004), non se ne può ritenere ugualmente provato l'elemento soggettivo, costituito dalla coscienza e volontà dell'agente di introdursi nel locale contro la volontà di colui che era titolare dello *ius excludendi*.

In questo senso assumono rilevanza le seguenti circostanze.

Il primo ed il secondo ingresso (ossia quelli effettuati autonomamente dall'Angioli) sono avvenuti tramite il passaggio da una porta della struttura - destinata ad uso pubblico - rimasta aperta e priva di

segni di effrazione ed alcune luci interne alla struttura in quel momento erano accese: questo induce a ritenere verosimile, quantomeno in nella prima occasione, la versione dei fatti fornita dall'imputato - e confermata dai testimoni citati dalla difesa -, ossia che l'accesso sia avvenuto per verificare se dentro ci fosse qualcuno.

Si consideri, poi, con riferimento agli altri accessi che l'Angioli, dopo avere attivato l'allarme per la prima volta, è uscito all'esterno ed è rimasto in attesa della vigilanza ed anche, con riferimento al terzo accesso, che dopo avere effettuato un giro di perlustrazione insieme alla guardia giurata l'imputato ha chiesto esplicitamente che lo stesso compilasse un verbale attestante l'intervento e le complessive condizioni della struttura.

In sintesi, le condizioni complessive della struttura, le modalità dei diversi accessi e, soprattutto, la circostanza per cui l'Angioli ha trovato la porta aperta, ha provato ripetutamente a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ed è rimasto in attesa dell'arrivo della vigilanza, facendo attivare l'allarme proprio a questo fine, non consentono di ritenere provato l'elemento soggettivo del reato.

Quanto al primo ed al terzo accesso, infatti, il dolo non può ritenersi provato per le complessive circostanze degli stessi, che inducono a ritenere - quanto al primo - che l'Angioli si è introdotto nella piscina vedendo la porta aperta e per verificare se all'interno ci fosse qualcuno e - quanto al terzo - che lo ha effettuato insieme alla guardia giurata, che gli ha consentito l'accesso.

Con riferimento al secondo accesso, poi, il dolo non può ritenersi provato anche in considerazione del fatto che l'imputato si è introdotto nei locali al fine di fare attivare l'allarme e sollecitare, nuovamente, l'intervento della vigilanza o delle forze dell'ordine.

In conclusione, tutti questi elementi, letti in uno con il contenuto delle "denunce" poi effettuate dall'Angioli agli enti di governo ed alla stampa locale, non consentono di ritenere provata in capo a lui la consapevolezza e volontà di introdursi nei locali della piscina contro la volontà del titolare dello *ius excludendi* e, in particolare, la consapevolezza della esistenza di una volontà contraria in capo allo stesso.

Tanto considerato, soltanto incidentalmente si evidenzia che, in ogni caso, le complessive modalità del fatto e la immediata divulgazione da parte dell'Angioli dell'informazione relativa alle condizioni di degrado della piscina sul blog "*Wikiangiols*" e tramite missive inoltrate alla stampa locale (con pubblicazione dell'articolo il successivo 15.9.2010) ed agli organi di governo consentirebbero comunque di ritenere integrata, in capo a lui, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, sussistendo pacificamente un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, vista la destinazione dei locali interessati, ed essendo integrati le ulteriori condizioni indispensabili ai fini della sussistenza della stessa. Come affermato già da tempi risalenti dalla Suprema Corte, infatti, il diritto di cronaca può essere esercitato soltanto qualora vengano "*rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.*" (Cass. pen., sez. 5, n. 1473 del 10.12.1997 e successivamente, nello stesso senso, Cass. pen., sez. 5, n. 5941 del 22.5.2000).

Nella fattispecie, pur considerando il necessario temperamento del diritto di cronaca con il diritto alla riservatezza, le concrete circostanze del caso (la destinazione dei locali ad uso pubblico, le condizioni di significativo e perdurante degrado degli stessi, il mantenimento di una porta aperta

nonostante si trattasse di periodo di chiusura) inducono a ritenere prevalente il primo sul secondo ed a consentire l'operatività, laddove si ritenesse integrato il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.

Per questi motivi si ritiene di pervenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato, con la corrispondente formula di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Angioli Matteo dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.3 c.p.p. fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Pistoia, il 13.11.2015

Il Giudice
dott.ssa Emanuela M. Francini
Emanuela Maria Francini

Depositato in Cassazione

5-1-2016

Giovanni Vignola